SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1139)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SPANO, NOVELLINI, PETRONIO, SIGNORI, BARSACCHI, LEPRE e PITTELLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 OTTOBRE 1980

Istituzione dell'Ente per le ricerche energetiche (ERE) e abrogazione della legge 15 dicembre 1971, n. 1240, recante norme per la ristrutturazione del Comitato nazionale per l'energia nucleare (CNEN)

ONOREVOLI SENATORI. — La necessità di una riforma della legge istitutiva del CNEN è ormai — da molto tempo — riconosciuta e sollecitata da un ampio arco di forze politiche e sociali. Basti ricordare l'ordine del giorno approvato da tutti i Gruppi politici nella riunione della Commissione industria della Camera dedicata ai finanziamenti suppletivi per il bilancio 1979 del CNEN stesso.

Per quanto riguarda il Gruppo socialista questa esigenza si manifestò, si può dire, all'indomani stesso dell'approvazione dell'attuale legge istitutiva, alla fine del 1971, quando proprio su un testo presentato dai parlamentari di parte socialista si vollero introdurre modifiche che determinarono il nostro voto di astensione.

I motivi che ci spinsero allora a questo atteggiamento sono ora — in sostanza — i motivi per i quali si riconosce la necessità di questa riforma. Certamente la crisi energetica ha introdotto elementi nuovi e di grande importanza anche ai fini dell'adeguamento delle strutture di ricerca in questo settore.

Occorre comunque, ora, superare i ritardi accumulati ed evitare che, come già successo, il CNEN possa essere investito di un impegno programmatico consistente e per l'attuazione del quale è pressochè unanime il riconoscimento della necessità di un adeguamento istituzionale e funzionale, senza che poi questo adeguamento trovi una rispondenza e concretezza iniziali nelle necessarie deliberazioni del Parlamento. Occorre eliminare questa contraddizione e chiarire l'esistenza di una reale volontà politica democratica capace di superare interessi più o meno espliciti che certamente, al di là delle parole, tendono a protrarre la situazione esistente.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

Due sono le linee essenziali che devono essere seguite, a parere dei proponenti, nel definire la riforma della legge istitutiva. La prima linea riguarda i compiti istituzionali; al di là di ogni dibattito è evidente che la limitazione dell'azione del CNEN al solo campo nucleare è un fatto storicamente superato, come del resto dimostrano numerosi esempi di altri Paesi.

Riequilibrare l'impegno pubblico in linea con le indicazioni che si fanno per quanto attiene ad una generale strategia di politica energetica significa oggi ampliare e utilizzare strutture, competenze, qualificazioni professionali, che pur nate sul « filone » nucleare non sono tuttavia specifiche ed esclusive di questo settore. Non si tratta certamente di creare un monopolio della ricerca e dello sviluppo nel settore energetico — questo del resto non esisteva nemmeno nel nucleare — quanto appunto di creare un ente pubblico — e non una proliferazione di enti — attraverso il quale si accresca una azione di produzione tecnologica, di coordinamento e di razionalizzazione tecnico-programmatica, di supporto alle amministrazioni centrali e regionali, di studio equilibrato dei problemi e di promozione della innovazione industriale senza legami o vincoli con finalità diverse da quelle dell'interesse generale del Paese.

In questa luce occorre dunque anche precisare le condizioni di intervento per il trasferimento industriale dell'innovazione, da un lato, e, dall'altro, impegnare il nuovo ente in un necessario rapporto di consulenza e di collaborazione anche con le autonomie politiche regionali. Gli articoli 1, 2 e 3 propongono una soluzione, che noi riteniamo debba essere capace di rispondere a questi obiettivi, trovando un equilibrio tra formulazioni troppo articolate e storicamente databili, e quindi non in grado di offrire un riferimento politico che deve valere in maniera non contingente, e indicazioni di legge che, per genericità, lasciano margini di interpretazione politica che impegnerebbero negativamente le responsabilità gestionali dell'ente.

La seconda linea di intervento riguarda, e deve riguardare, la funzionalità del nuovo ente, la chiarezza delle responsabilità direttive, l'efficacia produttiva che deve potersi manifestare e sviluppare nei confronti non solo di una interfaccia sociale, ma anche di un settore produttivo e industriale che deve essere il punto conclusivo di una gran parte del lavoro dell'ente. Si tratta di un aspetto che riguarda non solo la correttezza e la produttività di una spesa pubblica rilevante, ma anche i problemi del livello tecnologico del nostro Paese, dei processi di eliminazione da un mercato ampiamente percorso da processi innovativi, della qualità e del livello di autonomia produttiva che, attraverso lo sviluppo tecnologico del settore energetico, si traducono in livello e qualità della stessa autonomia energetica.

Occorre sapersi muovere su questa linea con coraggio, eliminando concezioni burocratiche e accademismi formali; occorre prendere finalmente atto che ci si trova di fronte alla responsabilità di creare una struttura che deve essere pubblica, moderna e produttiva perchè legata ai problemi economici, sociali e industriali del Paese e che a questi fini devono essere privilegiate le scelte di indirizzo politico-legislativo.

In questo senso le modifiche indicate negli articoli dal 7 al 14 consentono una più chiara responsabilizzazione politica rispetto alla situazione esistente, mentre gli articoli 14 e 15 indicano le condizioni di superamento dell'attuale ordinamento parastatale, la cui inadeguatezza ha ormai superato ogni più critica previsione, e il quadro di riferimento al quale occorre riferirsi, evitando di inventare nuove formule contrattuali, se non per alcuni aspetti specifici e particolari, fermi restando la revisione e l'ampliamento delle possibilità di intervento della Commissione del personale allargata alla rappresentanza delle organizzazioni sindacali.

Con l'articolo 4, infine, si delinea e si predispone la separazione del nuovo ente dalle funzioni di controllo in materia di sicurezza nucleare. Di rilievo comunque sono le indi-

cazioni previste allo stesso articolo 4 per procedere ad un aggiornamento ed alla emanazione di un testo unico in materia di sicurezza e protezione sanitaria dai pericoli derivanti dall'uso pacifico dell'energia nucleare.

La necessità di realizzare un ente pubblico nel settore in esame è stata affermata da molte parti. Occorre dunque recuperare il tempo perso. Certamente la modifica di una legge, anche se corretta e necessaria, non garantisce da sola un positivo esito dell'impegno che il Paese deve compiere, ma il parere, ampiamente condiviso, che l'attuale situazione legislativa costituisca un grave ostacolo da eliminare fissa un primo obiettivo preliminare a più puntuali e necessarie verifiche di merito e programmatiche.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È istituito l'Ente per le ricerche energetiche (ERE), che subentra al Comitato nazionale per l'energia nucleare (CNEN), istituito dalla legge 11 agosto 1960, n. 933, assumendone il patrimonio e la titolarità dei relativi beni, diritti e rapporti attivi e passivi.

L'ERE è autorizzato a provvedere, quando occorra, alla materiale rettifica delle intestazioni di beni, diritti e rapporti in corso con proprie dichiarazioni o comunicazioni agli uffici competenti e ai terzi. Tutte le operazioni di trasferimento di beni patrimoniali di qualsiasi natura contemplati dal presente articolo sono esenti da qualsiasi imposta o tassa.

L'Ente per le ricerche energetiche ha personalità giuridica di diritto pubblico, ha sede in Roma, è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e svolge la propria attività secondo le direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

L'ERE è compreso tra gli enti indicati nell'articolo 1, secondo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Art. 2.

L'Ente per le ricerche energetiche ha il compito di:

a) effettuare, promuovere e coordinare studi, ricerche ed esperienze nel campo della

produzione di energia da nuove fonti, incluse quelle da fissione e fusione nucleare, ai fini della diversificazione delle fonti e dell'autonomia energetica;

b) effettuare, promuovere e coordinare studi, ricerche ed esperienze ai fini dell'uso razionale e del risparmio dell'energia;

c) effettuare, promuovere e coordinare studi, ricerche ed esperienze sulle conseguenze ambientali e sanitarie per gli addetti e le popolazioni derivanti dallo sfruttamento e dall'utilizzo delle fonti d'energia; sulla sicurezza degli impianti per la produzione di energia e dei cicli ad essi connessi;

d) fornire pareri e consulenza ed eseguire istruttorie tecniche per conto delle amministrazioni dello Stato, delle Regioni e degli enti locali sui problemi connessi con la produzione e l'utilizzo dell'energia;

e) promuovere e favorire la preparazione tecnica di personale specializzato e diffondere le conoscenze dei problemi energetici e dei risultati conseguiti.

Art. 3.

L'Ente per le ricerche energetiche ai fini di cui all'articolo 2:

1) effettua, anche su richiesta di enti pubblici o privati, attività di ricerca, sviluppo e promozione, compresa la progettazione, sviluppo e costruzione di prototipi di impianto, di sistemi e di componenti di interesse per la produzione di energia, incluse le varie fasi del ciclo del combustibile nucleare;

2) mantiene e sviluppa, nel quadro degli accordi internazionali e sulla base delle direttive del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero degli affari esteri, la collaborazione scientifica, tecnica e industriale con gli enti internazionali o stranieri che operano nel settore;

3) promuove la costituzione di aree sperimentali per lo sviluppo, qualificazione e promozione dei settori produttivi nazionali. Tali aree potranno essere costituite anche in

forma di consorzio, nei quali all'Ente per le ricerche energetiche spetterà la maggioranza della partecipazione;

4) promuove la costituzione e partecipa anche finanziariamente, con quote di minoranza, nel quadro dei programmi approvati dal CIPE e previa autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a società, consorzi e imprese nazionali, internazionali o straniere che abbiano come fini esclusivi la produzione e la commercializzazione dei risultati della ricerca e sviluppo effettuata dall'Ente per le ricerche energetiche, escluse comunque le attività riservate all'Enel dalla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive modificazioni. Gli atti costitutivi delle società, consorzi ed imprese nazionali dovranno espressamente prevedere che le attività di sperimentazione, sviluppo ed aggiornamento tecnologico saranno immesse nei programmi di attività dell'ente;

5) esercita i controlli che hanno rilevanza per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti, esercita il controllo sulle materie fissili speciali, materie grezze e minerali, svolge gli adempimenti derivanti dagli accordi internazionali connessi al regime di salvaguardia da applicare alle materie fissili speciali, a materie grezze e minerali;

6) è inserito tra gli enti di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, dei quali possono avvalersi le Regioni.

Art. 4.

Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico nel quale siano contenute tutte le disposizioni in materia di sicurezza e protezione sanitaria dai pericoli derivanti dall'uso pacifico dell'energia nucleare. La legislazione dovrà tener conto delle raccomandazioni formulate in sede comunitaria e dovrà individuare le strutture pubbliche di controllo alle quali demandare i compiti di cui al numero 5) del pre-

cedente articolo 3 e definirne i ruoli e le competenze. Il Governo si avvarrà, a questo fine, della consulenza dell'Ente per le ricerche energetiche, dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

Art. 5.

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica.

1) fissa le direttive per le attività dell'Ente per le ricerche energetiche nel quadro del programma energetico nazionale;

2) delibera sui programmi pluriennali predisposti dall'Ente per le ricerche energetiche e che gli sono presentati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 6.

Sono organi dell'Ente per le ricerche energetiche:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) la giunta esecutiva;

d) il collegio dei revisori.

Art. 7.

Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio dei ministri. Dura in carica cinque anni e può essere confermato solo per un secondo quinquennio.

La carica di presidente è incompatibile con la qualità di amministratore o dipendente di enti pubblici economici o di componente degli organi di amministrazione di società industriali e commerciali salvo quelle previste al numero 4) dell'articolo 3, in quanto presidente dell'Ente per le ricerche energetiche.

Il presidente decade dalla carica qualora entro 60 giorni dalla comunicazione non sia cessata la situazione di incompatibilità. Il dipendente dello Stato o di enti pubblici non economici che sia nominato presidente viene collocato in aspettativa.

Art. 8.

Il presidente:

a) ha la rappresentanza legale dell'ente;

b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;

c) convoca e presiede la giunta esecutiva, predisponendone l'ordine del giorno, sentito il direttore generale;

d) sovraintende all'andamento generale dell'ente;

e) presenta al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo ed entro il 30 aprile di ogni anno, sentito il consiglio di amministrazione, una relazione sull'attività svolta dall'ente nell'anno precedente.

Art. 9.

Il consiglio di amministrazione è composto:

1) dal presidente;

2) da otto membri, dei quali cinque esperti di scienza e tecnica del settore energetico e delle sue applicazioni, due esperti di gestione aziendale e uno esperto di tecnica industriale;

3) da due esperti designati rispettivamente dal Ministro del bilancio e della programmazione economica e dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e che non siano funzionari dipendenti dai Ministeri;

4) dal direttore generale preposto alla direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

5) da tre dipendenti dell'ente, dei quali uno appartenente al personale di ricerca,

da scegliersi sulla base di terne formate dai sindacati più rappresentativi presenti nell'ente.

I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e durano in carica cinque anni.

Le nomine verranno sottoposte all'approvazione delle Commissioni parlamentari di cui all'articolo 26 della presente legge.

Il consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno il vice presidente per la durata del quinquennio. Il vice presidente, oltre a svolgere i compiti delegati dal presidente, lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente ogniqualvolta questi lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno cinque componenti del consiglio stesso.

Il consiglio di amministrazione, nei limiti della presente legge, ha tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria e la responsabilità di organizzare le attività dell'ente con coerenza ai fini indicati agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge.

Il consiglio di amministrazione delibera lo statuto ed i regolamenti interni dell'ente e presenta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

a) i programmi e le previsioni finanziarie pluriennali e, tre mesi prima della chiusura dell'esercizio finanziario, quelle annuali;

b) il bilancio consuntivo, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, accompagnato dalla relativa relazione programmatica che evidenzia i risultati conseguiti e lo stato di avanzamento delle attività;

c) entro due mesi dalla predisposizione del bilancio consuntivo, l'aggiornamento dei programmi pluriennali e delle relative previsioni finanziarie;

d) le eventuali proposte di iniziative e provvedimenti, anche legislativi, che risultassero utili per l'adempimento dei compiti e delle finalità indicati all'articolo 2;

e) il rapporto di lavoro del personale di cui al successivo articolo 15.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro 30 giorni dalla data di presentazione della documentazione di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), ed *e*) del presente articolo, la approva o la restituisce con motivati rilievi per il riesame in consiglio di amministrazione. Trascorso il termine di 30 giorni, gli atti non restituiti diventano esecutivi.

Il consiglio delibera a maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente. Per la validità delle sue sedute, occorre la presenza di almeno sette componenti, compreso il presidente o chi ne fa le veci.

Prima della deliberazione dei programmi, il consiglio di amministrazione deve sentire il parere degli organismi rappresentativi dei lavoratori sugli indirizzi finanziari ed organizzativi per l'attuazione dei programmi medesimi. Deve altresì sentire il parere degli stessi organismi sulla formazione o modificazione del regolamento interno.

Art. 10.

La giunta esecutiva è composta dal presidente dell'ente, che la presiede, e da quattro membri eletti dal consiglio di amministrazione nel proprio seno tra i membri di cui ai numeri 2) e 3) del precedente articolo 9, primo comma.

La giunta esecutiva ha il compito:

a) di preparare l'ordine del giorno delle riunioni consiliari e la documentazione necessaria;

b) di sostituire il consiglio di amministrazione in caso di urgenza adottando i provvedimenti necessari, che devono essere sottoposti al consiglio per la ratifica alla prima successiva riunione dello stesso;

c) di esplicare le altre funzioni che le siano delegate dal consiglio di amministrazione.

Art. 11.

Su proposta del presidente dell'Ente per le ricerche energetiche il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può istituire, con propri decreti, commissioni consultive in relazione a particolari problemi dell'ente e per tempo limitato.

Art. 12.

Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dura in carica cinque anni ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui:

a) un revisore effettivo, con funzioni di presidente, ed uno supplente, designati dal Ministero del tesoro;

b) due revisori effettivi ed uno supplente, scelti tra i funzionari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il collegio provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili ed effettua verifiche di cassa. Redige una relazione sul bilancio consuntivo, riferisce periodicamente al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e può assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione.

Il collegio dei revisori esercita la sua funzione anche durante il periodo di gestione commissariale.

Art. 13.

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro del tesoro, sono fissati gli emolumenti dei componenti del consiglio di amministrazione, della giunta esecutiva e del collegio dei revisori.

Art. 14.

Il direttore generale è l'organo esecutivo del consiglio di amministrazione, che lo no-

mina e ne definisce i compiti e stabilisce il trattamento economico.

Il direttore generale resta in carica quanto il consiglio di amministrazione che lo ha nominato.

I compensi spettanti al direttore generale, in quanto rivesta cariche esterne in rappresentanza dell'ente, sono devoluti al bilancio dell'ERE.

Art. 15.

Il rapporto di lavoro del personale dipendente dall'ERE è regolato su base contrattuale, collettiva. Il trattamento economico previsto dal contratto è equiparato a quello previsto da analoghi contratti dell'industria pubblica operante nel settore. Il rapporto di lavoro deve comprendere le norme generali in materia di sviluppo e riconoscimento della professionalità e di mobilità interna ed esterna all'ente.

Alle trattative fra delegazione dell'ente e le organizzazioni sindacali partecipano osservatori del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

In sede di prima contrattazione verrà individuato il contratto collettivo nazionale al quale verrà agganciato il rapporto di lavoro di cui al primo comma del presente articolo.

Con il rapporto di impiego o di lavoro alle dipendenze dell'ERE è incompatibile qualsiasi impiego privato o pubblico e lo esercizio di qualunque professione o industria.

I dipendenti non possono coprire cariche di consiglieri di amministrazione, di liquidatori e di sindaci di società ed enti di qualsiasi natura, salvo quelle previste ai numeri 3) e 4) dell'articolo 3, in quanto dipendenti dall'ERE, previa delibera del consiglio di amministrazione, o che si tratti di cariche in società cooperative non aventi fini di lucro.

Il rapporto di lavoro deve essere deliberato dal consiglio di amministrazione entro sei mesi dall'approvazione della presente legge e, fermo restando quanto indicato al precedente articolo 9, ha decorrenza dal 1° gennaio 1980.

Art. 16.

I diritti derivanti dall'invenzione industriale fatta nell'esercizio di rapporto di lavoro, o comunque nella esecuzione di prestazioni a favore dell'ERE, in cui l'attività di studio, di ricerca e di sperimentazione sia prevista come oggetto del rapporto ed a tale scopo retribuita, appartengono all'ente, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.

Spetta all'inventore un equo premio, per la determinazione del quale si tiene conto dell'importanza dell'invenzione.

Art. 17.

In caso di accertate deficienze, tali da compromettere il normale funzionamento tecnico-amministrativo dell'ente, oppure di ripetute inosservanze delle direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio dei ministri, il consiglio di amministrazione dell'ente può essere sciolto.

In tal caso i poteri del presidente del consiglio di amministrazione sono esercitati da un commissario, che viene nominato nello stesso decreto di scioglimento degli organi ordinari di amministrazione.

Entro sei mesi dalla nomina del commissario deve essere ricostituito il consiglio di amministrazione.

Art. 18.

Il conto consuntivo dell'ERE è allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'esercizio successivo a quello nel quale il conto consuntivo suddetto è approvato.

Art. 19.

Il controllo di legittimità sulla gestione dell'ERE è esercitato dalla Corte dei conti

con le modalità previste dagli articoli 4, 7, 8, 9 e 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Art. 20.

Successivamente alla presentazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del conto consuntivo, il presidente del consiglio di amministrazione dell'ERE o un suo delegato sarà chiamato ad illustrare i programmi attuati e i risultati conseguiti nelle ricerche di fronte alle Commissioni parlamentari di cui al successivo articolo 26.

Art. 21.

L'ERE provvede all'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 2 della presente legge con i mezzi derivanti dal proprio patrimonio, dal contributo finanziario dello Stato, dai contributi di enti e privati e da ogni altro provento derivante dalle sue attività.

Le prestazioni tecniche effettuate dall'ente in favore di ditte o di privati, che richiedono prove, analisi, controlli e certificazioni, debbono essere compensate dal richiedente mediante versamento dei corrispettivi importi, secondo i criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione.

Art. 22.

La gestione patrimoniale e finanziaria dell'ente è disciplinata con un regolamento di contabilità che deve tenere conto della natura specifica dell'ente stesso e che è deliberato dal consiglio di amministrazione. Detto regolamento deve essere approvato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere del Ministro del tesoro.

Art. 23.

La presente legge sostituisce per intero la legge 15 dicembre 1971, n. 1240, che viene abrogata.

Sono abrogati gli articoli da 1 a 11 e da 16 a 19 della legge 11 agosto 1960, n. 933.

Si applicano all'ERE, in quanto subentra al CNEN a norma dell'articolo 1 della presente legge, gli articoli 12, 13, 14 e 15 della legge 11 agosto 1960, n. 933.

Art. 24.

I provvedimenti legislativi relativi al finanziamento dei programmi pluriennali dell'ERE, approvati dal CIPE ai sensi dell'articolo 5, n. 2), della presente legge, sono proposti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con quello del tesoro, sentito il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

Le somme stanziate dalle leggi di finanziamento, ed eventualmente non impegnate nell'esercizio per il quale sono previste, sono portate in aumento delle disponibilità degli esercizi successivi per l'attuazione dei programmi pluriennali ai quali si riferiscono.

Art. 25.

È istituita presso l'ERE una Commissione composta da sei dipendenti di cui quattro con competenza tecnico-scientifica e due con competenza amministrativa e rappresentativi delle maggiori unità operative e territoriali dell'ente e da sei esperti indicati dalle organizzazioni sindacali nazionali.

La Commissione esprime il proprio parere in merito a preventivi e consuntivi programmatici dell'ente e agli atti di cui alla lettera *a*) dell'articolo 9, che le saranno sottoposti di volta in volta dal presidente dell'ente, ivi compresa la relativa documentazione.

Il regolamento interno dell'ente dovrà prevedere adeguate disposizioni al fine di consentire ai membri della Commissione un'adeguata e preliminare informazione.

I rilievi espressi saranno allegati alla documentazione da trasmettere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'articolo 9.

Art. 26.

I programmi e i risultati conseguiti dall'ente sono trasmessi per l'esame alle competenti Commissioni parlamentari, alle quali spetta altresì l'approvazione delle nomine dei candidati alle cariche di amministratori dell'ente, nonchè la predisposizione di indagini e verifiche in materia di sicurezza e protezione nucleare.

Art. 27.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con le autorizzazioni di spesa previste in favore del CNEN finchè non subentra l'ERE.

Art. 28.

Gli organi del CNEN in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge divengono, fino alla scadenza naturale del mandato, organi dell'ERE.